

Statuto della Gioventù Federalista Europea

Con le modifiche apportate dal XVI Congresso (Ventotene, 5-6 settembre 2003)

TITOLO I - Scopi, iscritti e struttura

Art. 1 - La Gioventù Federalista Europea (GFE) è la sezione italiana degli Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) e costituisce il gruppo giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE).

Art. 2 - L'obiettivo ultimo della GFE è il raggiungimento della pace e della democrazia internazionale attraverso la creazione della Federazione Mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione Europea, l'unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell'Onu in un Governo mondiale parziale. L'azione per il raggiungimento di questi obiettivi avviene nel quadro della collaborazione sempre più stretta ed organizzata con i federalisti di tutto il mondo.

Art. 3 - Possono iscriversi alla GFE tutti i giovani di qualsiasi cittadinanza di età compresa tra i 14 e i 29 anni che accettino il presente Statuto, le decisioni degli organi che esso prevede e il regolamento applicativo, si impegnino a pagare le quote di iscrizione annuale e personale, che è intrasmissibile e non rivalutabile, e prendano atto del loro diritto di elaborare e aggiornare, in comune con gli altri, la sua linea politica generale.

Art. 4 - Tra i 18 e i 29 anni gli iscritti alla GFE sono automaticamente iscritti anche al MFE nel quale godono di tutti i diritti degli iscritti MFE. L'appartenenza alla JEF è automatica dal momento dell'iscrizione e fino al compimento dell'età prevista dagli statuti JEF.

Art. 5 - La GFE gode di autonomia politica ed organizzativa nell'ambito dello Statuto e della linea politica elaborata in comune con il MFE.

Art. 6 - Oltre alla rete organizzativa tradizionale, necessaria per garantire la democraticità formale di tutte le decisioni, la GFE, insieme al MFE, istituisce un nuovo tipo di rete organizzativa fondata sull'Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro che sono appena entrati nell'organizzazione, alla formazione del pensiero comune.

TITOLO II - La sezione

Art. 7 - L'organizzazione di base della GFE è la sezione. Essa agisce nei limiti territoriali del Comune dove ha sede ed in quelli dei comuni limitrofi dove non esista altra sezione della GFE.

Art. 8 - Si può costituire una sezione della GFE se vi aderiscono almeno 10 membri. Le modalità di costituzione sono oggetto del regolamento.

Art. 9 - I compiti della sezione sono: a) attuare nel proprio territorio la linea politica dell'organizzazione; b) partecipare e far partecipare direttamente gli iscritti, grazie al collegamento con l'Ufficio del Dibattito, alla discussione permanente sulla linea politica e sul federalismo come pensiero politico attivo; c) assumere direttamente ed in collaborazione con le altre sezioni e con il MFE i compiti di reclutamento, formazione e di iniziativa politica; d) finanziare la propria attività e quella di tutta la GFE con l'autofinanziamento. La sezione nella discussione della linea politica e nella discussione delle sue emergenze teoriche si apre al contributo di tutte le forze attive presenti nel suo territorio. A questo fine le Assemblee della sezione sono aperte al contributo di chiunque voglia parteciparvi. In esse il diritto di voto compete solo agli iscritti. È auspicabile che le sezioni decidano di fissare degli incontri settimanali aperti a tutti per discutere i temi importanti ed organizzare le attività della sezione; questi incontri devono corrispondere a riunioni aperte al Direttivo.

Art. 10 - Sono organi della sezione: l'Assemblea degli iscritti, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Proviviri.

Art. 11 - Gli iscritti della sezione si riuniscono:

- in Assemblea ordinaria una volta all'anno per rinnovare le cariche ed approvare il rendiconto economico e finanziario della sezione predisposto dal tesoriere uscente;
- in Assemblea pregressuale per eleggere i delegati al Congresso regionale (e il proprio rappresentante nel Direttivo Regionale) o nazionale e discutere e deliberare sui temi posti all'ordine del giorno di queste riunioni;

- in Assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario o per convocazione del Segretario o su richiesta di almeno 1/3 del Direttivo o 1/3 degli iscritti.

L'Assemblea è convocata dandone comunicazione scritta ad ogni iscritto con almeno otto giorni di anticipo. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice. Le elezioni alle cariche direttive e quelle dei delegati della sezione ai Congressi si effettuano a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1 iscritto. L'Assemblea di sezione elegge il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri. Nel corso dell'Assemblea la relazione del Segretario uscente deve riguardare analiticamente il modo in cui sono stati svolti i compiti della sezione indicati al precedente Art. 9; il programma per l'attività futura presentato dal candidato alla segreteria deve riguardare il modo in cui ci si accinge a svolgere tali compiti.

Art. 12 - Il Comitato Direttivo elegge il Segretario, il Tesoriere, il corrispondente dell'Ufficio del Dibattito (che può essere lo stesso Segretario) ed eventualmente un Presidente che sono eleggibili se iscritti da almeno un anno (salvo nei casi di sezione appena costituita). Ogni membro del Direttivo può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario.

Art. 13 - Tutti gli iscritti possono svolgere la loro attività presso qualunque sezione, a prescindere dalla sezione di appartenenza.

TITOLO III - Il Centro Regionale

Art. 14 - La GFE è articolata in Centri Regionali. L'ambito della loro competenza coincide con le Regioni amministrative.

Art. 15 - Si può costituire un Centro Regionale nelle Regioni ove siano presenti almeno due sezioni GFE e un gruppo presso una sezione MFE. Le modalità di costituzione sono indicate nel regolamento.

Art. 16 - I compiti del Centro Regionale sono: a) promuovere e coordinare l'attività delle sezioni del Centro Regionale coinvolgendole in iniziative comuni; b) attuare nel proprio territorio la linea politica della GFE; c) partecipare e far partecipare le sezioni, grazie al collegamento con l'Ufficio del Dibattito, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo; d) assumere direttamente ed in collaborazione con il MFE i compiti di reclutamento e formazione; e) finanziare le proprie attività con l'autofinanziamento; f) promuovere la nascita di nuove sezioni; g) garantire il collegamento fra le sezioni di base ed il Centro nazionale.

Art. 17 - Sono organi del Centro Regionale: il Congresso Regionale, il Comitato Direttivo Regionale e il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - Il Congresso Regionale viene convocato almeno una volta all'anno per rinnovare le cariche, dibattere sulla linea politica, sulla politica regionale dei quadri e di sviluppo delle nuove sezioni, approvare il bilancio; nei due mesi precedenti il Congresso nazionale per discutere e deliberare sui temi posti all'ordine del giorno di questo e in seduta straordinaria qualora sia necessario l'esame di situazioni di particolare importanza o urgenza. Della convocazione deve essere data notizia alle sezioni con almeno 30 giorni di anticipo per permettere la riunione delle Assemblee di sezione pregressuali. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno proposto. I delegati sono eletti dall'Assemblea di sezione secondo le modalità fissate dall'organo che ha convocato il Congresso. Il Congresso Regionale è convocato dal Segretario Regionale o dal Comitato Direttivo Regionale (a maggioranza semplice degli aventi diritto) o dal Segretario generale se si tratta di riunione costitutiva del Centro. Il quorum è stabilito dal Comitato Direttivo Regionale o dal Segretario generale se si tratta di riunione costitutiva del Centro. Tutte le deliberazioni del Congresso Regionale sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti. Le elezioni alle cariche direttive si effettuano a scrutinio segreto. Il Congresso Regionale elegge il Comitato Direttivo Regionale e il Collegio dei Probiviri. La relazione del Segretario uscente al Congresso deve riguardare analiticamente il modo in cui sono stati svolti o ci si accinge a svolgere i compiti di cui al precedente Art. 16.

Art. 19 - Sono eleggibili a cariche direttive regionali tutti gli iscritti da almeno un anno.

Art. 20 - Il Comitato Direttivo Regionale deve essere composto da un rappresentante per ogni sezione del Centro più un numero di membri eletti pari almeno ad una volta e mezzo il numero delle sezioni del Centro stesso.

Art. 21 - Il Comitato Direttivo Regionale elegge il Segretario politico, il Tesoriere, il corrispondente dell'Ufficio del Dibattito ed eventualmente un Presidente; può assegnare altri incarichi a seconda delle

esigenze del Centro Regionale. Ogni membro del Direttivo può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Regionale.

Art. 22 - La segreteria generale deve essere informata per iscritto della convocazione del Congresso Regionale con 15 giorni di anticipo. Essa può partecipare direttamente o tramite un proprio rappresentante con diritto di parola.

Art. 23 - In ogni Regione dove esistano sezioni GFE, ma non un Centro Regionale, può essere nominato dalla Direzione un responsabile regionale cui è affidato lo sviluppo della GFE della Regione in prospettiva della costituzione di un Centro Regionale.

Art. 24 - Il Segretario Regionale è responsabile di fronte al Comitato Direttivo Regionale per ciò che riguarda i compiti del Centro di cui all'Art. 16 e rappresenta la Regione in seno alla Direzione.

TITOLO IV - Il Centro nazionale

Art. 25 - Sono organi del Centro italiano della JEF: il Congresso, il Comitato Federale, la Direzione, l'Ufficio del Dibattito e il Collegio del Probiviri.

Art. 26 - Il Congresso è l'assemblea sovrana della GFE. Viene convocato dal Comitato Federale ogni due anni in sede ordinaria e ogniqualvolta sia necessario l'esame di situazioni di particolare importanza riguardanti la linea politica della GFE su richiesta di 1/3 dei membri del Comitato Federale o di 1/3 dei segretari di sezione. La convocazione del Congresso viene comunicata alle sezioni, unitamente al regolamento del Congresso stabilito dal Comitato Federale, a cura del Segretario Generale, con almeno 75 giorni di anticipo. Ciascun membro del Congresso può rappresentare un unico delegato impossibilitato ad intervenire e solo se in possesso di delega scritta. Il Congresso elegge il Comitato Federale e il Collegio dei Probiviri. Tutte le deliberazioni del Congresso vengono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti (con l'eccezione di quelle di cui all'Art. 43).

Art. 27 - Il Comitato Federale è composto da: a) i membri italiani del Comitato Federale della JEF; b) un numero di membri pari ad almeno una volta e mezzo il numero delle sezioni ufficialmente riconosciute alla data di convocazione del Congresso; c) un massimo di 5 membri cooptati.

Art. 28 - Le elezioni del Comitato Federale si svolgono con la proporzionale pura, sulla base di liste legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una sola mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta. In questo caso se si vota a scrutinio segreto, il numero massimo di preferenze che dovrà essere espresso non dovrà superare i 4/5 dei membri da eleggere.

Art. 29 - Il Comitato Federale ha i seguenti compiti: a) elegge il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere che fanno parte di diritto della Direzione; b) elegge gli altri membri della Direzione (composta, oltre che dal Presidente, Segretario Generale e Tesoriere da almeno altri 7 membri eletti); fanno inoltre parte della Direzione i Segretari Regionali; c) discute ed elabora la linea politica della GFE secondo le indicazioni dettate dal Congresso approvando documenti di indirizzo politico; d) approva ogni anno il rendiconto economico della GFE; e) convoca il Congresso e stabilisce il suo regolamento nonché il quorum di partecipazione allo stesso; f) ognuno dei suoi membri può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Generale o di uno o più membri della Direzione. Le elezioni delle cariche avvengono sempre a scrutinio segreto.

Art. 30 - I compiti della Direzione sono: a) dare attuazione alle direttive politiche formulate dal Comitato Federale; b) giudicare in ultima istanza tutte le controversie interne che non abbiano trovato soluzione ai livelli precedenti (come da articoli sui provvedimenti disciplinari). La direzione può istituire nel suo seno eventuali uffici organizzativi ad hoc secondo le esigenze della GFE.

Art. 31 - Il Segretario e la Direzione sono responsabili di fronte al Comitato Federale.

Art. 32 - L'ufficio del Dibattito è una struttura organizzativa in comune con il MFE con il compito di promuovere il massimo della partecipazione di tutti gli iscritti all'elaborazione della linea politica del movimento ed allo sviluppo del federalismo come pensiero politico attivo.

Art. 33 - Sono membri di diritto dell'Ufficio del Dibattito il Presidente e il Segretario Generale. Sono nominati dalla Direzione almeno altri due membri.

Art. 34 - Questo Ufficio ha i suoi responsabili a livello regionale e di sezione eletti dai rispettivi direttivi.

Art. 35 - Almeno una volta all'anno il Segretario Generale e il Presidente convocano un'assemblea di tutti i responsabili di sezione e regionali dell'Ufficio del Dibattito aperta alla partecipazione di tutti.

TITOLO V - Provvedimenti disciplinari

Art. 36 - Il Comitato Direttivo di sezione può rifiutare l'iscrizione o espellere un iscritto se: a) l'iscritto non si impegna a rispettare il presente Statuto o non lo abbia rispettato; b) l'iscritto fa parte di organizzazioni segrete o associazioni a delinquere; c) l'iscritto è già iscritto ad altra sezione; d) l'iscritto non paga le quote di iscrizione. L'iscritto rifiutato od espulso dal Comitato Direttivo può appellarsi entro un mese ai Probiviri di sezione in prima istanza, entro un mese dal loro giudizio ai Probiviri regionali in seconda istanza e, sempre entro un mese dal loro giudizio, ai Probiviri nazionali in ultima istanza.

Art. 37 - Qualora una sezione svolga azione in contrasto con la linea politica della GFE o trascuri di svolgere l'attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, il Comitato Direttivo Regionale competente può prendere, come unica misura disciplinare, quella di destituire il Comitato Direttivo della sezione e sostituirlo con un Commissario per la sua ricostituzione; il Commissario ha un mandato limitato nel tempo e risponde del suo operato al Comitato Direttivo Regionale. Il Comitato Direttivo Regionale che prenda un tale provvedimento deve darne immediata comunicazione alla segreteria generale.

Art. 38 - I provvedimenti previsti agli Art. 36 e 37 sono di competenza della Direzione: a) quando le irregolarità siano imputabili ai Centri Regionali; b) quando le irregolarità siano imputabili a sezioni e il competente Comitato Direttivo Regionale abbia trascurato di esaminare il caso oppure quando la sezione voglia appellarsi alla Direzione.

Art. 39 - Il Collegio nazionale dei Probiviri può essere formato anche da militanti che abbiano superato i 29 anni (ma non l'età prevista dagli statuti JEF); questo è l'unico ruolo nel quale sono ammesse deroghe all'Art. 3.

TITOLO VI - Amministrazione finanziaria

Art. 40 - I compiti del Tesoriere sono: a) presentare ogni anno il rendiconto economico e finanziario; b) presentare i dati sul tesseramento; c) fornire alle sezioni GFE (ove queste non arrivino tramite il MFE) le tessere e i moduli per il tesseramento; d) costituire un importante centro di stimolo per il tesseramento, sia per le sezioni che per i centri regionali .

Art. 41 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita della GFE, salvo che per disposizioni di legge. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio della Gioventù Federalista europea sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di utilità pubblica. La cessazione della qualifica di associato non permette di ripetere i contributi versati.

TITOLO VII - Rapporti con il MFE

Art. 42 - I rappresentanti della GFE negli organi MFE sono eletti, ad ogni livello, dalle assemblee della GFE al livello corrispondente.

TITOLO VIII - Modifiche allo Statuto

Art. 43 - Il presente Statuto può essere cambiato dal Congresso a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti, previa presentazione per iscritto delle proposte di modifica alla riunione del Comitato Federale che convoca il Congresso. In caso di Congresso straordinario, le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza del Segretario Generale almeno 8 settimane prima della celebrazione del Congresso.

TITOLO IX - Regolamento di applicazione

Art. 44 - L'applicazione del presente Statuto sarà oggetto di un Regolamento, approvato dal Comitato Federale.